



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza dell'1.6.2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **n. 8809/2025 R.G.** promossa da:

VINCENZO NARDONE, nato a Caserta (CE), il 23/05/1990, e residente in via Martiri Triestini n. 12, 20149, Milano, rappresentato e difeso dall'Avv. Rita IORIO, presso cui elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico, come da procura in atti,

RICORRENTE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, giusta procura allegata,

RESISTENTE

Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito – Gestione Commercianti

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note/verbali d'udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 25.11.2025 Nardone Vincenzo proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 368 2025 000 566 12 37 000, notificato il 6.11.2025, con il quale l'INPS gli aveva intimato il pagamento della somma complessiva di € 11.630,34 a titolo di contributi e sanzioni dovuti alla Gestione Commercianti, in relazione al periodo

05/2022 – 12/2024, in conseguenza dell'iscrizione d'ufficio quale socio amministratore della società Snack N Love S.r.l.s.

A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva, in sintesi, l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla predetta Gestione, evidenziando *che* l'INPS, con provvedimento del 20.5.2022, aveva inizialmente accolto l'istanza di non iscrizione, ritenendo la sua posizione riconducibile a quella di mero socio di capitale.

Deduceva, inoltre, *che* la società avrebbe iniziato l'attività commerciale effettiva solo dal mese di dicembre 2022, come risultante dai corrispettivi telematici, e *che* egli, residente stabilmente a Milano, si sarebbe recato presso la sede operativa di San Prisco solo saltuariamente, limitandosi allo svolgimento di compiti gestori e di supervisione, quali rapporti con i fornitori, direttive generali ai dipendenti e tutoraggio del personale apprendista, senza partecipare all'attività materiale di vendita.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento integrale dell'avviso, previa sospensione.

Si costituiva l'INPS, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. L'Istituto deduceva *che* Nardone era socio al 50% e amministratore unico della società Snack N Love S.r.l.s., esercente attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari, e *che* la società era risultata operativa e produttrice di reddito negli anni 2022, 2023 e 2024. Evidenziava, inoltre, *che* il ricorrente non risultava svolgere altra attività lavorativa né essere titolare di altra copertura previdenziale obbligatoria; *che* l'altro socio risultava occupato a tempo pieno presso terzi; *che* i dipendenti assunti dalla società erano inquadrati con qualifiche esecutive, *part-time* o a termine, non idonee a sostituire l'apporto organizzativo dell'imprenditore; e *che*, dalla verifica presso l'INAIL, era emerso *che* in sede di iscrizione della società, con decorrenza 1.12.2022, era stata comunicata la partecipazione all'attività da parte del socio e legale rappresentante Nardone anche quale *tutor* di personale apprendista.

Acquisita agli atti la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

Con l'avviso di addebito n. 368 2025 000 566 12 37 000, notificato al ricorrente, l'INPS ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 11.630,34, a titolo di contributi e sanzioni dovuti alla Gestione Commercianti, con riferimento al periodo indicato nell'atto come 05/2022 – 12/2024. Dal dettaglio dell'avviso emerge che la pretesa riguarda, in particolare, il recupero della contribuzione fissa IVS sul minimale per l'emissione 2023/01, comprensiva del recupero 2022 e delle rate 2023, nonché per le prime tre rate dell'emissione 2024/01 (*cfr.* doc. 1 mem. INPS).

Preliminarmente, deve essere qualificata l'azione proposta.

L'avviso opposto costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, e contiene intimazione al pagamento entro sessanta giorni dalla notifica, con successiva possibilità di procedere ad esecuzione forzata in caso di mancato pagamento.

L'opposizione risulta tempestivamente proposta. L'avviso di addebito è stato notificato al ricorrente in data 6.11.2025, mentre il ricorso introduttivo reca data 25.11.2025, sicché l'azione è stata esercitata entro il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999.

Quanto alla natura dell'azione, l'**art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999** consente al contribuente di proporre opposizione al giudice del lavoro contro l'iscrizione a ruolo, e il successivo comma 6 stabilisce che, ove l'opposizione riguardi motivi inerenti al merito della pretesa contributiva, il procedimento è regolato dagli artt. 442 e ss. c.p.c.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale opposizione è finalizzata alla verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva , nei confronti dell'ente impositore, che resta il legittimato passivo della domanda, ferma la distinzione rispetto alle opposizioni esecutive o agli atti esecutivi, riservate ai vizi propri dell'esecuzione o del titolo.

Ne deriva che il presente giudizio non ha ad oggetto il mero controllo formale dell'avviso di addebito, bensì l'accertamento del rapporto previdenziale sottostante e, quindi, della sussistenza o meno dell'obbligo contributivo azionato dall'INPS.

In tale prospettiva, l'Istituto, pur assumendo formalmente la veste di resistente, riveste la posizione sostanziale di attore, con conseguente applicazione delle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio ex **art. 2697 c.c.**

In tema di riscossione di contributi previdenziali, infatti, l'opposizione avverso il titolo esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, mentre incombe sull'opponente la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa, ove specificamente dedotti (*cf.* Cass. n. 5763/2002; Cass. sez. lav. n. 23600/2009).

La questione posta all'esame del Tribunale non attiene, dunque, alla mera qualità formale del ricorrente di socio o amministratore della società, ma alla sussistenza, in concreto, dei presupposti legali per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, e quindi alla prova della partecipazione personale del socio al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza.

La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito i rapporti tra iscrizione alla Gestione Separata dell'amministratore di società e iscrizione alla Gestione Commercianti del socio lavoratore. Dopo l'intervento dell'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, e dopo Cass., Sez. Un., n. 17076/2011, deve ritenersi che, in caso di esercizio contemporaneo di attività autonoma assoggettata alla Gestione Separata e di attività d'impresa commerciale, non operi il criterio unificante dell'attività prevalente di cui all'art. 1, comma 208, l. n. 662/1996, ma sia astrattamente possibile la doppia iscrizione, purché per ciascuna gestione ricorrano i rispettivi presupposti di legge. Tale lettura è stata scrutinata positivamente anche da Corte cost. n. 15/2012, che ha riconosciuto la natura effettivamente interpretativa della disposizione del 2010.

In tale prospettiva, tuttavia, la doppia iscrizione non discende automaticamente dalla compresenza, in capo al medesimo soggetto, della qualità di socio e della carica di amministratore. Come ribadito, tra le altre, da Cass. n. 18919/2017, nonché da Cass. n. 3835/2016, Cass. n. 13446/2015 e Cass. n. 5444/2013, occorre pur sempre verificare la “coesistenza” di due attività giuridicamente distinte: da un lato, l'attività di amministrazione societaria, rilevante ai fini della Gestione Separata; dall'altro, l'attività personale prestata nel ciclo dell'impresa commerciale, rilevante ai fini della Gestione Commercianti.

Il presupposto specifico dell'iscrizione alla Gestione Commercianti resta, quindi, quello previsto dall'**art. 1, comma 203, l. n. 662/1996**, che ha sostituito l'art. 29 l. n. 160/1975: il soggetto deve partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza.

Per i soci di s.r.l., in particolare, non è richiesto il requisito della piena responsabilità dell'impresa e dell'assunzione di tutti gli oneri e rischi della gestione, ma rimane imprescindibile il requisito di cui alla lett. c), ossia la partecipazione personale, abituale e prevalente al lavoro aziendale.

La “prevalenza”, peraltro, non va intesa in termini puramente aritmetici o meccanici, né esclusivamente come raffronto tra tempo dedicato all'impresa e tempo dedicato ad altre attività. Cass. n. 8474/2017, richiamata da Cass. n. 10426/2018, ha precisato che il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di **abitudine e prevalenza** va accertato secondo un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, bensì in senso relativo e soggettivo, facendo riferimento alle attività concretamente espletate dal soggetto all'interno dell'attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l., al netto dell'attività svolta nella qualità di amministratore.

In questo quadro, la partecipazione personale al lavoro aziendale non coincide necessariamente con un'attività manuale, materiale o meramente esecutiva. Cass. n.

5360/2012, ripresa da Cass. n. 10426/2018, ha affermato che, stante l'ampiezza della formula legislativa, per partecipazione personale deve intendersi non solo l'espletamento di attività esecutiva o materiale, ma **anche** un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, qualora attraverso di essa il socio offra il proprio personale apporto all'impresa, ingerendosi direttamente e in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa. Tale affermazione, però, va letta insieme al suo necessario limite. La medesima Cass. n. 10426/2018 ha chiarito che la partecipazione personale al lavoro aziendale, anche quando si espliciti in attività di coordinamento o direzione, non può essere confusa con l'attività di amministratore.

Le due attività restano su piani giuridici differenti: l'attività di **amministratore** si fonda sull'immedesimazione organica o sul mandato, comporta attività di gestione, impulso e rappresentanza ed è rivolta all'esecuzione del contratto sociale e al funzionamento dell'organismo societario; l'**attività lavorativa** rilevante ai fini della Gestione Commercianti è invece diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, mediante il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori.

Proprio per tale ragione, la pronuncia citata ha ritenuto non sufficiente, nel caso sottoposto al suo esame, la mera prova che il socio amministratore avesse dato indirizzi imprenditoriali ai vari settori, fosse punto di riferimento operativo o avesse svolto attività di selezione del personale, in mancanza di riscontri ulteriori e più significativi circa il suo diretto coinvolgimento nel lavoro aziendale e circa l'abitudine e prevalenza dell'apporto prestato.

In virtù del succitato onere probatorio, incombe all'INPS la prova non solo della qualità di socio e amministratore e della natura commerciale dell'attività sociale, ma anche della concreta partecipazione personale del socio al lavoro aziendale, con abitudine e prevalenza.

Tale prova può essere fornita anche **in via presuntiva**, ma non mediante automatismi. Occorrono fatti noti, provati e tra loro coerenti, dai quali inferire, secondo gravità, precisione e concordanza ex **artt. 2727 e 2729 c.c.**, il fatto ignoto della partecipazione personale, abituale e prevalente. In particolare, Cass. n. 17365/2016 ha indicato, quali elementi utili alla verifica dell'apporto personale del socio amministratore all'attività d'impresa, con diretta e abituale ingerenza nel ciclo produttivo, la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni. In questa prospettiva, la giurisprudenza ha attribuito rilievo presuntivo anche alla presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti, come nel caso esaminato da Cass. n. 11685/2012.

Ne deriva che il giudice deve evitare due opposti errori: da un lato, non può ritenere integrato l'obbligo contributivo per il solo fatto che il soggetto sia socio e amministratore di una società commerciale; dall'altro, non può pretendere necessariamente la prova diretta

di attività manuali o di presenza quotidiana al banco, potendo la partecipazione personale emergere anche da un quadro presuntivo serio, fondato sulla concreta organizzazione dell'impresa, sulla ridotta struttura aziendale, sull'assenza di figure direttive alternative, sulla natura esecutiva delle mansioni dei dipendenti e sull'effettivo ruolo organizzativo svolto dal socio amministratore.

In definitiva, ai fini della decisione occorre verificare se, nel caso concreto, l'INPS abbia fornito non una presunzione meramente formale fondata sul binomio socio/amministratore, ma un insieme di fatti noti idonei a dimostrare, secondo un ragionamento inferenziale grave, preciso e concordante, che il ricorrente abbia concorso in modo personale, abituale e prevalente alla concreta attività commerciale della società.

Ciò posto, occorre verificare quali fatti l'INPS dovesse provare, quali abbia effettivamente provato e per quale periodo.

In primo luogo, l'INPS doveva provare l'esistenza di una società esercente **attività commerciale**.

Tale requisito risulta documentato.

Dalla visura storica della società Snack N Love S.r.l.s. emerge che la società è stata costituita in data 13.4.2022, iscritta al Registro delle Imprese il 19.4.2022, con sede in San Prisco, via Agostino Stellato n. 28/30, e con attività prevalente di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non. La medesima visura indica Nardone Vincenzo quale socio al 50%, insieme a De Stasio Antonio, e quale amministratore unico e rappresentante dell'impresa (*cf.* doc. 4).

Va però subito precisato che tale dato documentale prova soltanto il presupposto formale soggettivo e societario. La qualità di socio al 50% e amministratore unico non è di per sé sufficiente a fondare l'iscrizione alla Gestione Commercianti, dovendosi ulteriormente accertare la partecipazione personale, abituale e prevalente al lavoro aziendale, come anticipato.

In secondo luogo, l'INPS doveva provare l'**effettivo esercizio** dell'attività commerciale nel periodo oggetto di addebito.

Anche tale dato risulta provato, ma non per l'intero arco temporale azionato.

La visura camerale indica la data di inizio attività al 5.5.2022 e la SCIA per commercio al dettaglio in sede fissa, con superficie di vendita di mq 80 (*cf.* doc. 4). Lo stesso provvedimento INPS di iscrizione del 3.8.2023 richiama l'inizio attività dal 5.5.2022 e la decorrenza dell'obbligo contributivo dal 1.5.2022 (*cf.* doc. 5).

Tuttavia, tali documenti hanno natura essenzialmente formale e non sono sufficienti, da soli, a dimostrare l'effettiva operatività economica e, soprattutto, la partecipazione personale del socio al lavoro aziendale già dal mese di **maggio 2022**.

Sul punto assume rilievo decisivo la comunicazione INAIL prodotta dall'Istituto, dalla quale risulta che Snack N Love S.r.l.s. è stata iscritta negli archivi INAIL a seguito di denuncia di iscrizione acquisita con protocollo del 25.11.2022, con decorrenza 1.12.2022. Nella stessa comunicazione si dà atto che, in sede di iscrizione, fu comunicata la partecipazione all'attività da parte del socio/legale rappresentante Nardone Vincenzo, anche quale *tutor* del personale apprendista (doc. 19).

Questo documento, che costituisce il principale elemento probatorio specifico valorizzato dall'INPS, ha quindi una chiara decorrenza temporale. Esso non consente di retrodatare la prova della partecipazione personale del ricorrente al periodo maggio–novembre 2022.

Anzi, la produzione del ricorrente relativa ai corrispettivi telematici depone nel senso di una sostanziale assenza di corrispettivi nel periodo iniziale: dal documento sui corrispettivi 2022 emerge l'assenza di corrispettivi per il periodo 1.5.2022–1.8.2022, la presenza di importi meramente minimi al 31.10.2022 e l'emersione di corrispettivi significativi soltanto nel mese di dicembre 2022 (*cfr.* all.).

I modelli IVA e IRAP prodotti dall'INPS confermano l'esistenza di ricavi e volume d'affari su base annuale: volume d'affari IVA 2022 per € 19.553, volume d'affari IVA 2023 per € 114.091 e volume d'affari IVA 2024 per € 31.590 (docc. 9, 10 e 11). Anche i quadri IRAP indicano ricavi delle vendite e delle prestazioni per € 19.555 nell'anno 2022, € 115.052 nell'anno 2023 e € 31.966 nell'anno 2024 (docc. 12, 13 e 14).

Tali documenti, tuttavia, quanto all'anno 2022, sono dati annuali e non consentono di collocare l'effettiva operatività nel periodo maggio–novembre 2022, tanto più a fronte del dato INAIL decorrente dal 1.12.2022 e dei corrispettivi telematici prodotti dal ricorrente.

Ne consegue che, per il periodo anteriore al 1.12.2022, l'INPS non ha provato in modo sufficiente né l'effettivo esercizio dell'attività commerciale, né, soprattutto, la partecipazione personale, abituale e prevalente del ricorrente al lavoro aziendale.

Per tale periodo, dunque, la pretesa contributiva va esclusa.

Analoga conclusione deve essere raggiunta con riferimento al periodo **successivo al 5.8.2024**.

Sul punto assume rilievo la stessa relazione amministrativa dell'INPS, nella quale l'Istituto dà atto che, nel corso dell'istruttoria, dalla visura camerale aggiornata della società Snack N Love S.r.l.s. è emersa la necessità di procedere alla cancellazione del ricorrente dalla Gestione Speciale Commercianti con decorrenza 5.8.2024, per cessazione dell'attività.

Tale dato, provenendo dallo stesso ente impositore e attenendo alla decorrenza finale dell'obbligo contributivo, impedisce di ritenere dovuta la contribuzione per il periodo successivo alla predetta data, nei limiti in cui tale periodo sia stato ricompreso nell'avviso di addebito opposto.

Ne consegue che la verifica della fondatezza della pretesa contributiva deve essere circoscritta al periodo **compreso tra il 1.12.2022 e il 4.8.2024**, unico arco temporale per il quale occorre stabilire se l'INPS abbia fornito prova sufficiente della partecipazione personale, abituale e prevalente del ricorrente al lavoro aziendale.

Da tale data il quadro documentale muta sensibilmente.

In primo luogo, la comunicazione INAIL del 12.11.2024 attesta che, in sede di iscrizione INAIL della società con decorrenza 1.12.2022, fu comunicata la partecipazione all'attività da parte del socio/legale rappresentante Nardone Vincenzo, anche nella veste di tutor di personale apprendista (doc. 19). Questo dato non è una mera risultanza camerale, né una semplice conseguenza della qualità di amministratore, ma è una dichiarazione resa in sede assicurativa con riferimento alla partecipazione all'attività aziendale.

In secondo luogo, dalla documentazione relativa ai rapporti di lavoro subordinato emerge che, proprio dal 1.12.2022, la società assunse Simone Chiara con contratto di apprendistato professionalizzante, part-time orizzontale di 24 ore settimanali, con mansione riconducibile all'attività di vendita (doc. 15).

Successivamente risultano assunti Picariello Ciro con rapporto a termine *part-time* nel gennaio 2023 (doc. 16), Ferraro Pasqua Marinella con rapporto a tempo determinato *part-time* dal 1.12.2023 al 31.1.2024 (doc. 17) e Ferraro Tiziano con rapporto a tempo determinato *part-time* dal 7.12.2023 al 31.1.2024 (doc. 18).

Tale documentazione prova che la società si avvaleva di personale dipendente, ma anche che detto personale era inquadrate in ruoli esecutivi, con contratti part-time, a termine o di apprendistato, e non in ruoli direttivi o di gestione. Pertanto, la presenza di lavoratori subordinati non esclude, in sé, il coinvolgimento personale del socio amministratore; al contrario, letta unitamente alla ridotta struttura aziendale, alla mancanza di figure direttive e alla comunicazione INAIL di partecipazione all'attività, essa costituisce elemento presuntivo della necessità di un apporto organizzativo e direttivo stabile da parte del ricorrente.

In terzo luogo, non può essere ignorato che lo stesso ricorrente non ha negato in assoluto ogni forma di intervento nell'organizzazione dell'impresa, ma ha dedotto di essersi occupato dei rapporti con i fornitori, dell'emanazione di direttive generali ai dipendenti, della supervisione e del tutoraggio dell'apprendista, qualificando tali attività come meri compiti gestori propri dell'amministratore. Tale impostazione difensiva emerge sia dal

ricorso introduttivo sia dalle note scritte, nelle quali la difesa contesta la rilevanza previdenziale di tali attività, ma ne ammette il dato storico.

Il punto è allora stabilire se tali attività, nella concreta struttura di Snack N Love S.r.l.s., siano rimaste confinate nell'ambito dell'attività organica dell'amministratore oppure abbiano integrato un apporto personale all'attività aziendale.

La risposta deve essere resa attraverso una valutazione complessiva e non atomistica degli indizi.

Nel caso di specie, a decorrere dal 1.12.2022 risultano provati: l'effettivo avvio dell'attività commerciale; l'iscrizione INAIL con comunicazione della partecipazione all'attività da parte del socio/legale rappresentante Nardone; il ruolo di tutor del personale apprendista; l'impiego di personale dipendente non direttivo, *part-time*, a termine o apprendista; il volume d'affari significativo negli anni 2023 e 2024; la struttura ridotta della società; l'assenza di una figura direttiva alternativa al socio amministratore.

Tali elementi, considerati unitariamente, consentono di ritenere raggiunta, sia pure per presunzioni, la prova della partecipazione personale del ricorrente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza, quanto meno nella forma dell'apporto organizzativo e direttivo all'attività commerciale.

Non è necessario, ai fini dell'iscrizione alla Gestione Commercianti, che l'INPS provi che il socio amministratore svolgesse attività di vendita al banco, cassa o apertura e chiusura quotidiana del punto vendita. La partecipazione personale può consistere anche nell'attività organizzativa e direttiva, ove tale attività si inserisca stabilmente nel ciclo produttivo dell'impresa e sia funzionale alla concreta realizzazione dell'oggetto sociale.

Non depone in senso contrario, in modo decisivo, la residenza del ricorrente in Milano. Tale circostanza costituisce certamente un indice da valutare, ma non è incompatibile, di per sé, con un'attività organizzativa e direttiva svolta anche a distanza, soprattutto in una microimpresa commerciale nella quale il socio amministratore impartisce direttive, cura i rapporti con i fornitori e sovrintende all'attività dei dipendenti. Essa non è sufficiente a superare il quadro presuntivo sopra descritto.

Parimenti, il provvedimento iniziale di non iscrizione/non assoggettamento alla Gestione Commercianti, valorizzato dalla difesa del ricorrente, non assume efficacia preclusiva rispetto alla successiva valutazione dell'Istituto, ove fondata su elementi sopravvenuti o comunque successivamente acquisiti, quali l'effettivo avvio dell'attività, l'assunzione dell'apprendista, la denuncia INAIL e la comunicazione della partecipazione del socio all'attività. Tale documento può rilevare, semmai, quale ulteriore conferma della fragilità della pretesa per il periodo anteriore all'effettivo avvio dell'attività, ma non elide la prova

presuntiva formatasi per il periodo successivo al 1.12.2022 e sino alla cessazione dell'attività.

Né può essere valorizzato, ai fini della decisione, il riferimento contenuto nella richiesta INPS all'INAIL alla qualità di "socio unico" del ricorrente, trattandosi di dato inesatto e smentito dalla visura camerale, dalla quale emerge che Nardone era socio al 50% insieme a De Stasio Antonio (doc. 4). Tale imprecisione, tuttavia, non incide sul nucleo probatorio rilevante, costituito non dalla qualità di socio unico, ma dalla qualità di socio amministratore, dalla partecipazione all'attività dichiarata in sede INAIL e dagli ulteriori indici sopra esaminati.

In conclusione, l'INPS ha assolto l'onere probatorio a proprio carico solo con riferimento al periodo compreso tra il **1.12.2022** e il **4.8.2024**, mediante un quadro presuntivo fondato su fatti noti, documentati, gravi, precisi e concordanti.

Non lo ha invece assolto per il periodo **anteriore al 1.12.2022**, nel quale la pretesa è ancorata essenzialmente alla data formale di inizio attività risultante dalla visura camerale e dal provvedimento di iscrizione, senza prova sufficiente dell'effettivo esercizio dell'attività commerciale e della partecipazione personale del ricorrente al lavoro aziendale. Parimenti, la contribuzione non può essere ritenuta dovuta per il periodo **successivo al 5.8.2024**, avendo lo stesso INPS dato atto, nella relazione amministrativa, della necessità di cancellazione del ricorrente dalla Gestione Speciale Commercianti con decorrenza da tale data, per cessazione dell'attività.

L'opposizione va pertanto accolta limitatamente alla contribuzione e alle relative sanzioni riferite al periodo maggio 2022 – novembre 2022 e al periodo successivo al 5.8.2024, mentre va rigettata per il periodo compreso tra il 1.12.2022 e il 4.8.2024, con conseguente rideterminazione del dovuto da parte dell'INPS nei limiti della presente decisione.

Le **spese di lite** seguono la soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio.

Nel caso di specie, l'opposizione è accolta solo limitatamente al periodo anteriore all'1.12.2022, mentre è rigettata per il restante e prevalente arco temporale oggetto dell'avviso di addebito. Ricorre, pertanto, un'ipotesi di **reciproca soccombenza**, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., idonea a giustificare la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura di un terzo, ponendosi i residui due terzi a carico del ricorrente, risultato soccombente sulla parte centrale e prevalente della pretesa azionata dall'INPS.

Tenuto conto del valore della controversia, della natura previdenziale della causa, dell'attività difensiva svolta e dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto, i compensi

sono liquidati, secondo i valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Nardone Vincenzo avverso l'avviso di addebito n. 368 2025 000 566 12 37 000, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuta la contribuzione iscritta nell'avviso di addebito opposto, con le relative sanzioni ed accessori, limitatamente al periodo maggio 2022 – novembre 2022 e al periodo successivo al 5.8.2024;
2. conseguentemente, annulla l'avviso di addebito opposto nei limiti di cui al capo che precede, disponendo che l'INPS proceda alla rideterminazione del credito contributivo residuo mediante espunzione degli importi riferiti al periodo anteriore all'1.12.2022 e al periodo successivo al 5.8.2024;
3. rigetta nel resto l'opposizione, dichiarando dovuta la contribuzione alla Gestione Commercianti per il periodo compreso tra l'1.12.2022 e il 4.8.2024;
4. compensa le spese di lite nella misura di un terzo;
5. condanna Nardone Vincenzo alla rifusione, in favore dell'INPS, dei residui due terzi delle spese di lite, liquidando l'intero in complessivi € 1.865,00 per compensi professionali e, dunque, ponendo a carico del ricorrente la somma di € 1.243,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovuti.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa *Federica Ronsini*